



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 15 del 11/03/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE SULL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E DELLA FASCIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2021 - CONFERMA

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **undici** del mese di **marzo** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIOTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **4** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dell'8/6/2011 veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. aumentando l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,4 % e confermando la fascia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 16/4/2020 veniva determinata l'aliquota dell'addizionale IRPEF dello 0,4% e la fascia di esenzione per i redditi imponibili fino a euro 15.000,00 per l'anno 2020, confermando quindi la stessa aliquota di prelievo e la stessa soglia d'esenzione stabilite per gli esercizi dal 2011 al 2019;

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. serie generale n. 13 del 18/1/2021, ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione 2021 - 2023 degli enti locali al 31/03/2021;

Preso atto che la Legge di Bilancio per il 2020 (L.160/2019), relativamente ai commi in cui non veniva riproposto il blocco agli aumenti alle aliquote dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, non ha modificato quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018);

Valutate le esigenze di equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2021 - 2023 e valutato di confermare le aliquote vigenti nell'esercizio 2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 27/2/2021 ad oggetto “Addizionale comunale all'IRPEF 2021 – conferma aliquote e della fascia d'esenzione – Atto di indirizzo “;

Ritenuto quindi di confermare anche per l'esercizio 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef fissata nella misura dello 0,4% e di confermare l'esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00 al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al bilancio 2021 - 2023, il cui schema è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 27/2/2021;

Richiamati:

- il documento unico di programmazione 2021 - 2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 20/02/2021;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 27/2/2021 ad oggetto Addizionale comunale all'IRPEF 2021 – conferma aliquote e della fascia d'esenzione – Atto di indirizzo;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 147 bis del D. lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle aliquote di tributi locali per l'anno 2020;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018);
- la Legge di Bilancio per il 2020 (L. n. 160/2019);
- la Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/2020);
- il regolamento generale delle entrate dell'Ente approvato con D.C.C. n. 69/2016 e successivamente modificato con la D.C.C. n. 72 del 31/7/2020;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario – Tributi – controllo di gestione e società partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

- 1) di confermare per l'esercizio 2021 l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef stabilita nella misura dello 0,4% e di confermare altresì l'esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00;
- 2) di dare atto che nessuna modifica viene apportata al regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'Irpef approvato con D.C.C. n. 44 del 08/06/2011;
- 3) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, entro i termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze;
- 4) Di dare ampia diffusione della presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e pubblicazione sul sito Internet del Comune ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.L. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all’assessore Massara”.

MASSARA: “ Come dicevo prima, la seconda delibera, propedeutica alla discussione ed approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021, riguarda la determinazione dell’aliquota sull’addizionale comunale Irpef e la fascia di esenzione. L’Amministrazione ha deciso di mantenere la medesima imposizione fiscale, quindi la medesima aliquota dello 0,4 e la soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 15.000 euro. Lasciatemi dire che la volontà della Amministrazione rappresenta la volontà di non influire e di non toccare l’imposizione tributaria dei nostri concittadini che rimane, per quanto riguarda in particolar modo l’addizionale comunale, una imposizione di particolare vantaggio, soprattutto se confrontata con altri Comuni a noi equiparabili. L’aliquota dello 0,4 rappresenta infatti una aliquota particolarmente bassa. L’Amministrazione, soprattutto in questo periodo di difficoltà economica, ha quindi deciso di mantenere inalterato il livello di tassazione per quanto riguarda l’IMU, ma soprattutto l’addizionale. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 4”.

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 17.

Voti favorevoli n. 12 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andretti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo ai voti l’immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 12 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)